

## PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

si richiami l'opportunità di individuare misure permanenti di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, promuovendo in particolare l'applicazione in via strutturale delle misure di sgravio contributivo attualmente previste, con riferimento ai nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati nell'anno 2016, dall'articolo 1, comma 178, della legge di stabilità 2016, estendendole anche a quanti saranno assunti negli anni successivi e valutando eventualmente una riconsiderazione della loro configurazione sotto il profilo della creazione di posti di lavoro stabili e di qualità;

nel quadro delle misure volte a favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, di quella giovanile, si rappresenti l'esigenza di adottare specifiche iniziative volte a rafforzare le misure incentivanti previste a legislazione vigente per promuovere l'occupazione femminile e la creazione di nuovi posti di lavoro nel Mezzogiorno;

si segnali al Governo l'esigenza di assicurare un attento monitoraggio degli effetti delle riforme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali realizzate in attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 183 del 2014, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, della medesima legge, anche al fine di valutare modifiche e integrazioni delle disposizioni adottate, nonché eventuali ulteriori interventi volti:

a) a rafforzare i finanziamenti destinati alle politiche attive del lavoro e ai servizi per l'impiego, anche mediante l'utilizzo dei fondi strutturali europei;

b) a rendere più stringente la normativa sui voucher al fine di ricondurne l'utilizzo all'ambito delle prestazioni di lavoro di carattere occasionale;

c) a garantire che le risorse destinate agli ammortizzatori sociali assicurino una adeguata copertura in caso di disoccupazione involontaria, tenuto conto anche del processo di progressivo superamento degli ammortizzatori sociali in deroga;

si indichi l'esigenza che, nella definizione dei contenuti di eventuali interventi normativi sulla riforma della contrattazione aziendale, volti a consentire la prevalenza dei contratti aziendali su quelli nazionali in specifiche materie legate all'organizzazione del lavoro e della produzione, sia salvaguardata la centralità del primo livello di contrattazione e si tenga conto delle esperienze maturate negli ultimi anni dalle parti sociali e, in particolare, del testo unico sulla rappresentanza del gennaio 2014, prevedendo che ai fini dell'esigibilità e dell'efficacia dei contratti aziendali sia garantita la consultazione dei lavoratori interessati;

anche in considerazione della sostanziale stabilità del sistema pensionistico e dei rilevanti risparmi conseguiti nell'ultimo decennio sul versante della spesa previdenziale, si rappresenti l'esigenza di promuovere, nel corso del presente anno, interventi volti a introdurre, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento, elementi di flessibilità nella disciplina dell'età di pensionamento, tenendo conto delle scelte dei lavoratori e delle lavoratrici, anche con la previsione di ragionevoli penalizzazioni in caso di accesso anticipato ai trattamenti previdenziali;

si segnali l'esigenza di realizzare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel Documento in esame, interventi di razionalizzazione della disciplina in materia previdenziale che, nell'ambito dell'impianto complessivo della normativa vigente, introducano puntuali correttivi volti, in particolare:

a) a superare la disciplina delle ricongiunzioni onerose introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tenendo conto della diffusione del fenomeno di carriere previdenziali frammentate, in modo da consentire la piena valorizzazione dei contributi versati nelle diverse gestioni attraverso il cumulo dei periodi assicurativi ai fini del conseguimento di un'unica prestazione previdenziale, calcolata *pro rata* sulla base dei versamenti effettuati in ciascuna gestione previdenziale;

b) a una revisione mirata delle disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui al decreto

legislativo 21 aprile 2011, n. 67, anche tenendo conto delle disponibilità presenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

c) a rafforzare le misure previste a legislazione vigente finalizzate a valorizzare, ai fini pensionistici, i lavori di cura familiare, attraverso il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, in linea con quanto indicato anche nella prima stesura del pilastro dei diritti sociali allegato alla Comunicazione della Commissione europea relativa all'avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)127 final Annex 1), che indica il riconoscimento a fini previdenziali dei periodi dedicati alle attività di assistenza tra le misure da adottare per contrastare il divario di genere nei trattamenti pensionistici;

si rappresenti l'opportunità di definire un percorso che porti a un progressivo incremento delle risorse destinate al finanziamento di una misura nazionale contro la povertà, che ne garantisca la portata universalistica, in favore dei soggetti e dei nuclei familiari che versino in condizioni di povertà assoluta, assicurando una chiara distinzione tra la spesa di carattere previdenziale e quella destinata a finalità assistenziali;

nel quadro del processo di rafforzamento dei diritti e delle tutele nell'ambito dei rapporti di lavoro autonomo, avviato con il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, collegato alla manovra di finanza pubblica, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, si segnali l'esigenza di rendere definitivo il blocco dell'incremento dell'aliquota di contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, nella prospettiva di una sua progressiva riduzione e di una sua tendenziale equiparazione a quella prevista per la generalità dei lavoratori autonomi;

con riferimento alla materia del pubblico impiego, si rappresenti l'opportunità di avviare le procedure per concludere i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 e di avviare una riflessione in ordine al progressivo superamento delle limitazioni al *turn over* e alla razionalizzazione dei vincoli previsti per la spesa di personale anche degli enti territoriali, promuovendo al contempo interventi volti a favorire la qualificazione del personale e una migliore allocazione della spesa, in linea con gli obiettivi di rafforzamento della qualità e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni perseguiti dalla riforma avviata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124.